



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**

**Direzione Generale**

AOODRPU Prot.n.15071

Bari, 14 settembre 2016

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.L.vo n.297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. n.487/1994 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la legge n.107 del 13.7.2015;  
VISTO Il D.P.R. n. 19 del 14.2.2016 riguardante le nuove classi di concorso;  
VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.107 del 23.2.2016 con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;  
VISTO l'allegato 1 al precitato decreto recante il numero e la tipologia dei posti messi a concorso nella Regione Puglia;  
VISTO il D.M. n.94 del 23/2/2016 riguardante le disposizioni relative alla valutazione dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO il D.M. n. 95 del 23/2/2016 riguardante le prove ed i programmi di esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 96 del 23.2.2016 riguardante i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO Il D.M. n. 97 del 23.2.2016 riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente;  
VISTO in particolare l'art.9 del citato D.D.G. n.106/2016 che al comma 1 prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito definitiva " nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art.400, comma 15, del Testo Unico come modificato dall'articolo 1, comma 113, lettera g, della Legge " ed al comma 2 stabilisce che " per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione";  
VISTO il proprio decreto con il quale è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale indetta con il già citato D.D.G. n.107/2016 relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado ed i successivi decreti di rettifica e di integrazione;

VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione Giudicatrice su indicata;
VISTA	la graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.D.G. n.107/2016 dalla suddetta Commissione Giudicatrice per la procedura concorsuale relativo ai posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado;
VISTO	l'art. 5 del D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle categorie riservatarie ed ai titoli di preferenza spettanti ai candidati;
VISTA	la legge n.68 del 12.3.1999;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
RITENUTO	quindi, a mente del precitato art.9, comma 1, del D.D.G. n.106 del 23/2/2016 di dover approvare le graduatorie di merito nei limiti dei posti messi a concorso maggiorati del 10%;
VISTO	il decreto di questo ufficio prot.n. 14550 del 9/9/2016 con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito relativa ai posti di sostegno per la scuola secondaria di primo grado per docenti della regione Puglia;
VISTA	la comunicazione prodotta in data 9/9/2016 con la quale la candidata Rinaldi Stefania, nata il 28/7/1984 in provincia di Taranto ed inserita nella su indicata graduatoria al posto n. 3, ha segnalato un possibile errore fatto dalla stessa avendo barrato nella domanda di partecipazione al concorso la casella "altri titoli valutabili" con conseguenziale errore nella valutazione dei titoli in quanto la laurea specialistica, unica laurea in suo possesso, è stata valutata con punti 2 come laurea ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione;
CONSTATATO	che in effetti il titolo di studio – laurea specialistica – della su indicata candidata non è soggetta a valutazione ai sensi del D.M. n. 94 del 23/2/2016 riguardante la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente;
RITENUTO	pertanto di dover procedere nei confronti della candidata Rinaldi Stefania alla sottrazione di punti 2 nella valutazione dei titoli;

#### DECRETA

La graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. n.107 del 23/2/2016 relativa ai posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado per n. 24 posti per docente per la Regione Puglia, approvata con decreto di questo ufficio prot.n. 14550 del 9/9/2016 è rettificata nel modo di seguito specificato:

- Alla candidata Rinaldi Stefania, nata il 28/7/1984 in provincia di Taranto, sono sottratti nella valutazione dei titoli punti 2; pertanto il punteggio totale dei titoli è di punti 10,70 anziché 12,70; di conseguenza il punteggio totale nella graduatoria definitiva generale di merito è di punti 81,60 anziché 83,60. La stessa passa, per effetto di tali variazioni, nella graduatoria su indicata, dal posto n. 3 al posto n. 4.

- Di conseguenza la candidata Lomoro Angela, con il punteggio totale di punti 83,30, passa nella graduatoria in questione dal posto n. 4 al posto n. 3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web [www.pugliausr.it](http://www.pugliausr.it).

Di tale pubblicazione è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE  
Anna Cammalleri